



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/04283</b> Del: <b>04/06/2013</b> Esecutivo da: <b>05/06/2013</b> Proponente: <b>Direzione Avvocatura</b>
--

### OGGETTO:

CAUSA FIERAMOSCA ANTONIO/COMUNE DI FIRENZE/REGIONE TOSCANA Impegno e accertamento spese legali sentenza Tribunale di Firenze n. 1564/12

### IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;

Preso atto che:

-con atto di citazione notificato in data 11.9.1998, il Sig. FIERAMOSCA ANTONIO, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Campobasso, citava il Comune di Firenze, avanti il locale Tribunale, per ottenere la condanna del Comune medesimo al pagamento di maggiori compensi, maturati nell'ambito dell'esecuzione di contratto d'appalto di lavori, relativi a manutenzione straordinaria delle case minime di Rocca Tedalda

-si costituiva il Comune di Firenze, contestando la fondatezza della domanda avversa, chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna dell'attore alla restituzione di somme per lavori di cui al medesimo contratto d'appalto, chiamando altresì in causa la Regione Toscana.

Vista la sentenza n. 1564/2012, nonché la relativa correzione di errore materiale, con la quale il Tribunale di Firenze "1) respinge la domanda principale; 2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento, a favore del Comune convenuto, della somma di € 57.805,63; 3) respinge la domanda formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata; 4) condanna l'attore alla

*refusione, a favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 10.590,00 di cui € 6.800,00 per onorari, € 2.100,00 per diritti, ed il resto per spese, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute; 5)condanna il comune convenuto alla refusione a favore della terza chiamata delle spese di lite, liquidate in complessive € 8.590,00, di cui € 5.200,00 per onorari, € 2.100,00 per diritti, ed il resto per spese, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute”*

Vista la nota in data 17.12.2012 con la quale la Regione Toscana richiede il pagamento della somma di € 8590,00 a titolo di rimborso spese legali di cui alla suddetta sentenza.

Preso atto che all'accertamento del credito del Comune di Firenze nei confronti del Sig. Fieramosca Antonio dovrà provvedere, per competenza, la Direzione Patrimonio Immobiliare per quanto riguarda la somma di € 57.805,63, e questa Avvocatura per quanto riguarda le spese legali e peritali.

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al rimborso della somma di € 8.590,00 in favore della Regione Toscana a titolo di rimborso spese legali liquidate in sentenza, nonché all'accertamento della somma complessiva di € 29.082,86 a carico del Sig. Fieramosca Antonio, così suddivise

€ 10.590,00 a titolo di rimborso spese legali liquidate in sentenza

€ 10.820,16 a titolo di rimborso spese peritali del CTU Ing. Sandro Chiostrini (DD 6501/2006- DL 7568/2006 e DD 347/2007- DL 1471/2007)

€ 7.672,70 a titolo rimborso spese peritali del CTP Ing. Antonio Aiello (DD 4500/2003 e DD 5991/2006-DL 7508/2006)

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento quali allegati generici, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

#### DETERMINA

1) di dare atto che la somma di € 8.590,00, da corrispondere alla Regione Toscana (CB 1477) a titolo di rimborso spese di giudizio liquidate nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 1564/2012, farà carico all'impegno n. 13/3611 assunto con determinazione n. 13/3342

2) di accertare sul capitolo 29035 la somma di € 29.082,86 a titolo di spese legali e peritali a carico del Sig. Fieramosca Antonio (CB 2610)

3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Patrimonio Immobiliare in quanto competente sulla materia oggetto del contenzioso.

Firenze, li 04/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo

1)	29035	0	13/001400	00	29082,86
2)	23310	0	13/003611	16	8590

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 05/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.